

IL DIRITTO DI CRITICA

Giovanni Catalisano*

Sommario: 1. Esercizio del diritto di critica – 2. La nozione di critica – 3. Il fondamento costituzionale – 4. I limiti del diritto di critica: considerazioni generali – 5. I limiti del diritto di critica: la verità del fatto narrato – 6. I limiti del diritto di critica: l'interesse pubblico – 7. I limiti del diritto di critica: la continenza espressiva – 8. L'esimente dell'esercizio del diritto di critica – 9. Critica negativa ed operato altrui.

1. Esercizio del diritto di critica.

Il diritto di critica si concretizza nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva. Ove il giudice pervenga, attraverso l'esame globale del contesto espositivo, a qualificare quest'ultimo come prevalentemente valutativo, i limiti dell'esimente sono costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione¹.

Cronaca e critica sono attività contigue nella realtà, ma intrinsecamente e funzionalmente diverse. Entrambe concernono gli accadimenti di pubblico interesse ed i soggetti che vi sono coinvolti, ma mentre la cronaca è esposizione dei fatti ed il suo scopo è informare il lettore, per cui deve essere fondata sulla più scrupolosa obiettività, la critica consiste invece in un'attività eminentemente valutativa, in un dissenso, o in consenso, per lo più ragionato rispetto alle opinioni o alle condotte altrui, e, sotto il profilo intrinseco, si configura come un'analisi di eventi, condotte, fenomeni, allo scopo di apprezzarne l'intimo significato e le conseguenze che siano a questi causalmente riconducibili².

¹ Cass. Sez. V, 24.11.1993, n. 11211. Vedi anche: T. Elisino, *Diritto di critica sì, ma con moderazione*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 2005, 11, p. 22; M. Fumo, *Gli ermellini: il diritto di critica? Un salutare anticorpo dell'arroganza*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 2004, 34, p. 47; F. Franchini, *Diritto di critica giornalistica e illecito a mezzo stampa*, in *Responsabilità comunicazione e impresa*, 1999, p. 357.

² M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, Padova, 1998, 177.

Fermo restando che il diritto di critica non si concretizza nella semplice narrazione di fatti, ma in un giudizio o nella manifestazione di una opinione, per cui i limiti scriminanti sono più ampi che nel diritto di cronaca, tuttavia anch'essi soggiacciono al limite della rilevanza sociale e della correttezza delle espressioni usate³. Si ricordi che la volontà diffamatoria può essere tratta dalla stessa obiettiva attitudine offensiva delle espressioni usate ovvero dal modo in cui le espressioni vengono utilizzate.

La critica deve pur sempre riferirsi ad un determinato evento, sia esso artistico, sociopolitico, storico, culturale, letterario o religioso, ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione, per l'appunto critica, di quello stesso fatto e, dunque, nella sua elaborazione. Ed il giudizio, che per definizione la sostanzia, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, in quanto è ineludibile espressione del retroterra culturale e formativo di chi lo formula⁴.

Può anche accadere, peraltro, che la narrazione di fatti determinati, tipica espressione del diritto di cronaca sia esposta insieme alle opinioni, tipica espressione del diritto di critica, di chi la compie, in modo da costituire allo stesso tempo esercizio di cronaca e di critica. In questi casi la valutazione della continenza (sostanziale e formale) non può essere condotta attraverso i soli criteri di cui si è discusso, che sono essenzialmente formali, ma si attenua per lasciare spazio all'interpretazione soggettiva dei fatti che sono raccontati e per svolgere le censure che si vogliono esprimere⁵.

Si è ad es. affermato che quando il discorso politico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione⁶. Sicché il limite all'esercizio di tale diritto deve intendersi superato, quando l'agente trascenda ad attacchi personali, diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato, giacché, in tal caso, l'esercizio del diritto, lungi dal rimanere nell'ambito di una critica misurata ed obiettiva, trascende nel campo dell'aggressione alla sfera morale altrui, penalmente protetta⁷.

In realtà la critica negativa dell'operato altrui non è di per sé offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche

³ Cass. Sez. 5^a, 01/10/2001.

⁴ Cass. penale, sez. V, 16.11.2004, n. 6416.

⁵ Cass. civile, sez. III, 02.07.1997, n. 5947.

⁶ Cass., sez. V, 24.11.1993, m. 196459.

⁷ Cass., sez. V, 20.01.1984, m. 63712.

valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Sicché rimangono egualmente punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti⁸.

La critica costruttiva va certamente distinta dalla critica distruttiva.

Ciò che rileva non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, che può essere anche accesa nella critica politica⁹, ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione; è l'uso dell'*argumentum ad hominem*, inteso ad es. a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito politico da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai cittadini ogni possibilità di effettiva partecipazione politica¹⁰.

2. La nozione di critica.

Il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. Ne deriva che, una volta riconosciuto il ricorrere della polemica politica ed esclusa la sussistenza di ostilità e malanimo personale, è necessario valutare la condotta dell'imputato alla luce della scriminante del diritto di critica di cui all'art. 51 c.p.¹¹.

Il diritto di critica concretizzandosi nella manifestazione di un'opinione che, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, presuppone comunque un contenuto di veridicità, limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse¹². Esiste infatti una chiara differenza tra l'argomentata manifestazione di un'opinione e l'affermazione di un fatto non corrispondente al vero¹³ ed è principio indiscusso che la libertà della stampa di esprimere giudizi critici, cioè "giudizi di valore" trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un

⁸ Cass. penale, sez. V, 25.09.2001, n. 38448.

⁹ Cass., sez. V, 02.10.1992, m. 192585.

¹⁰ Cass. penale, sez. V, 25.09.2001, n. 38448.

¹¹ Cass. sez. V, 28.11.05, n. 15236.

¹² Tra le tante: Sez. 5[^], Sentenza n. 13264 del 2005; Cass., sez. 5[^], 14 febbraio 2002, m. 221904; Cass., sez. 5[^], 14 aprile 2000, m. 216534.

¹³ Cass., sez. 5[^], 9 giugno 2004, m. 229312.

"sufficiente riscontro fattuale"¹⁴.

Il diritto di critica consiste nella espressione di giudizi sull'operato e la figura altrui. Come tale, esso è connotato da un approccio decisamente soggettivo al fenomeno oggetto di critica. Il limite della verità dunque, diversamente da quel che avviene per il diritto di cronaca, non può essere strettamente rispettato, se non nell'obbligo di riferire correttamente il presupposto di fatto sul quale poi si innesta, appunto, il giudizio valutativo. Ciò tuttavia non esime chi formula la critica dal rispetto degli altri due limiti che la giurisprudenza ha elaborato con riferimento alla attività giornalistica: quello della rilevanza sociale del fatto offerto alla cognizione dei lettori e quello della continenza, vale a dire della correttezza del linguaggio usato¹⁵.

In generale la critica, compresa quella che si traduce in scritti, si risolve in una interpretazione di fatti, di comportamenti e di opere dell'uomo e, per sua natura, non può essere che soggettiva, cioè corrispondente al punto di vista di chi la manifesta¹⁶.

Il carattere informativo, formativo e di controllo della critica politica, sottolineandone, altresì, la stretta connessione con il regime democratico, il quale per sua indole è portato a considerare non solo utile ma anche necessario il dibattito tra le varie correnti politiche che esistono nel Paese, dibattito che non avrebbe senso se nelle assemblee politiche, nei comizi, nella stampa non fosse consentito muovere critiche a coloro che rivestono cariche pubbliche o aspirano a ricoprirle¹⁷.

Il giudice penale, al fine di verificare il contenuto diffamatorio di un'espressione o di un comportamento addebitato, svolge un'indagine sul contesto storico o socio-politico in cui la stessa è stata pronunciata. Ciò sotto un duplice profilo: perché occorre verificare il livello corrente delle espressioni utilizzate in un dato periodo, al fine di decidere se un'espressione si collochi "sopra le righe", o al di là dell'accettabile; perché il valore, o il disvalore, di una definizione, in sé considerata, muta a seconda dei luoghi e dei tempi¹⁸.

La critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella

¹⁴ Cfr. la consolidata giurisprudenza CEDU, citata da ultimo in *Wirtschafts-Trend Zeitschriften-Verlags GmbH c. Austria*, sentenza del 27.10.2005 ric. n. 58547/00

¹⁵ Cass. penale, sez. V, 19.12.2005, n. 5944.

¹⁶ Cass. civile, sez. III, 02.07.1997, n. 5947.

¹⁷ L. Palamara, *Possibile l'uso di un linguaggio "forte" quando si riferisce ad una inadempienza*, in *Guida al Diritto*, 2003, 33, p. 87.

¹⁸ O. Forlenza, *L'assenza di frasi gratuitamente offensive fa scattare la scriminante del diritto di critica*, in *Guida al Diritto*, 2001, 37, p. 64.

pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza del fatto oggetto di critica, interesse che costituisce assieme alla correttezza formale (continenza) invocabilità della esimente dell'esercizio del diritto di critica¹⁹.

3. Il fondamento costituzionale.

Non vi è dubbio che l'esercizio del diritto di critica è tutelato da norma costituzionale ed è momento fondamentale di libertà. Ma è altrettanto certo che anche la reputazione appartiene al novero degli essenziali beni della persona. Il contemperamento delle due istanze, tra loro spesso configgenti, si rinviene nell'ammettere il pieno soddisfacimento dell'informazione nei limiti in cui esso non debordi oltre le necessità della efficace comunicazione. Infatti, oltre quel confine esso può tradursi in una gratuita lesione all'altrui reputazione. Inconveniente che, privo della giustificazione dell'utilità informativa, non risulta corredato da ragione giustificativa. In questo senso il limite al diritto di critica è esimente del delitto di diffamazione nella misura in cui appaia essenziale e necessario alla comunicazione ai terzi del messaggio informativo: anche termini corrosivi sono assolutamente ammissibili, quando giovino al migliore risultato di informazione. Il limite della continenza deve ritenersi superato quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto allo scopo che il giornalista risulta essersi prefisso. Occorre, quindi valutare la proporzionalità dei termini adoperati per rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico²⁰.

Si ritiene sia opportuno radicare l'esercizio del diritto di critica, oltre che sull'art. 21 Cost., anche su altre norme costituzionali che implicitamente lo richiamano o lo presuppongono, così atteggiandolo con un fondamento peculiare ed ulteriore rispetto al diritto di cronaca. Infatti, gli articoli 18 e 49 Cost., che contemplano la libertà di associazione, evocano un complesso di situazioni soggettive attive di cui le associazioni sono titolari, e tra queste si collocano tutte quelle riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, prima fra tutte quella di critica, perché coesenziali all'attività di propaganda e di proselitismo che costituiscono attività funzionali alla costituzione e alla sopravvivenza dei gruppi associati, nonché al perseguimento degli scopi associativi²¹.

¹⁹ Cass. 24.05.2002, n. 7628.

²⁰ Cfr. Cass., Sez. 5^a, 09.07.2004, in CED 229337

²¹ M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 181.

4. I limiti del diritto di critica: considerazioni generali.

Il diritto di critica, indubbiamente riconosciuto a ciascun cittadino in base all'art. 21 della Costituzione, non può oltrepassare limiti ben precisi costituiti dal rispetto della verità e dell'interesse pubblico. In particolare il diritto di critica, che si concretizza nella manifestazione di opinioni, può anche non essere obiettivo, ma deve pur sempre corrispondere all'interesse sociale alla comunicazione e a quello della correttezza del linguaggio, senza mai sfociare in ingiurie, contumelie ed offese gratuite e senza mai trascendere in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato²².

A ciò si aggiunga che anche la continenza espressiva trova posto, non essendo di minore importanza la sua presenza rispetto al diritto di critica, anche se sono tollerati toni più aspri, ma sempre civili, la cui valutazione non potrà che essere del giudice di merito.

Sembra che la diffusa e tralaticia affermazione dell'identità dei limiti meriti di essere parzialmente riconsiderata, in primo luogo per quanto attiene al requisito della verità. Questo, infatti, mal si attaglia all'espressione di un'opinione, che non è idonea ad essere accertata come vera o falsa, ma, al più, fondata o infondata, persuasiva o non persuasiva²³.

E se in un primo tempo era stato ritenuto che il diritto di critica fosse correlato a quello di cronaca, nel senso che i requisiti di legittimità erano i medesimi, la giurisprudenza più recente ne ha affermato la sostanziale autonomia.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, quando il pezzo giornalistico, abbia un contenuto esclusivamente valutativo e si sviluppi nell'alveo di una polemica intensa e dichiarata, frutto di opposte concezioni su tematiche fortemente dibattute, i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art.21 della Costituzione sono sostanzialmente quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza delle espressioni adoperate. Detto limite all'esercizio del diritto resta, quindi, travalicato quando l'agente trascenda ad attacchi personali, volti a colpire sul piano individuale il bersaglio della critica, senza alcuna finalità di pubblico interesse ma all'unico scopo di aggredire la sfera morale o professionale altrui. Ed affinché sia riconosciuta la scriminante dell'art. 51 c.p. non si richiede che la critica, a differenza della cronaca, sia formulata con riferimento a precisi dati fattuali, purché il nucleo ed il profilo essenziale di essi non siano stati strumentalmente travisati e manipolati. Proprio perché la critica si risolve nella manifestazione di giudizi ed apprezzamenti, piuttosto che nell'esposizione di fatti oggettivi, il limite della verità è quello che resta maggiormente compresso, sottraendosi alla verifica circa l'assoluta obiettività delle circostanze

²² Cass. sez. 5^a, n. 748/1999; Cass. sez. 5^a, n. 5071/1986; Cass. sez. 5^a, 21.02.1995. Vedi anche: A.F. Morone, *Sui limiti del diritto di critica*, in *GI*, 2004, p. 1484.

²³ M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 186.

segnalate. E ciò in quanto la facoltà di critica è, per sua natura, parziale, ideologicamente orientata e tesa ad evidenziare proprio quegli aspetti o quelle concezioni del soggetto criticato che si reputano deprecabili e che si intende stigmatizzare e censurare, fermi, però, sempre i confini di liceità prima indicati²⁴.

5. I limiti del diritto di critica: la verità del fatto narrato.

Anche per la critica può porsi un problema di necessaria verità quando l'articolo è anche di cronaca, quando cioè l'articolaista si fa anche veicolo di rappresentazione al pubblico "del fatto" sul quale ritenga di esercitare il proprio potere dovere di critica: in tal caso, in realtà, la verità è requisito che attiene all'esercizio del diritto di cronaca e solo indirettamente si riflette sul successivo esercizio del diritto di critica²⁵. Quando invece l'articolaista non fa "cronaca", cioè non è veicolo di conoscenza per il pubblico di un determinato fatto, ma si limita a commentare e criticare fatti già *aliunde* portati all'attenzione dell'opinione pubblica, non può porsi un problema di veridicità, se non nel senso che non è consentito, in sede di critica, di stravolgere questi fatti, falsificandoli od ottenendo scientemente di tener conto di una parte essenziale di questi, nel qual caso, l'articolo non sarebbe di sola critica, ma finirebbe con il costituire *ex se* anche il veicolo di un'informazione, nel caso non vera²⁶.

Non potrà ritenersi lecita la ricostruzione di un fatto che contenga volontariamente omissioni gravi e tali da sconvolgerne il reale significato. Possono pertanto essere tollerate solo quelle omissioni che attengano ad argomenti o aspetti tali da non travolgere la verità dei fatti²⁷.

È opportuna una puntualizzazione dei rapporti tra diritto di critica e diritto di cronaca, entrambi i diritti rappresentano entrambi formidabile espressione della libertà costituzionale di manifestazione del pensiero, ma occorre domandarsi se la critica è soggetta, come la cronaca, al rispetto degli ormai noti parametri dell'interesse sociale della notizia e della continenza, sia sottoposta, ed in pari misura, anche al terzo canone della verità²⁸.

La giurisprudenza di legittimità meno recente tendeva ad accomunare la critica e la cronaca nel rispetto della verità, sul presupposto che la funzione della stampa, quale strumento di informazione e di formazione della pubblica opinione, pur esprimendo opinioni e critiche, fosse

²⁴ Cass. penale, sez. V, 01.07.2005, n. 29509.

²⁵ G. Amato, *Basta evitare azzardate congetture personali per invocare l'esimente del diritto di cronaca*, in *Guida al Diritto*, 2001, p. 100.

²⁶ G. Amato, *Basta evitare azzardate congetture personali per invocare l'esimente del diritto di cronaca*, op. cit., p. 100.

²⁷ S. Ardita, *Diffamazione e diritto di critica nell'attività politica*, in *CP*, 2002, p. 2359.

²⁸ Cass. penale, sez. V, 14.02.2002, n. 20474.

quella di riportare fedelmente i fatti perché ciascuno abbia libertà e possibilità di orientamento²⁹, reputando necessario, ai fini della configurazione dell'esimente, che la pubblicazione sia improntata ad obiettività e contenuta nei confini di una veridica esposizione e di una critica oggettiva e non tendenziosa; tra le altre, reclamavano il rispetto del limite di verità per l'esercizio della critica giornalistica³⁰.

In diversa prospettiva, rispetto al tradizionale indirizzo interpretativo, si sono invece poste quelle pronunce³¹ secondo cui quando il discorso giornalistico ha una funzione prevalentemente valutativa, non pone un problema di veridicità di proposizioni assertive e i limiti scriminanti del diritto garantito dall'art. 21 Cost. sono solo quelli costituiti dalla rilevanza sociale dell'argomento e dalla correttezza di espressione³².

Orbene, non pare possa dubitarsi della profonda differenza che, sul piano concettuale, intercorre tra le due nozioni, posto che la cronaca è essenzialmente narrazione e, dunque, mero resoconto, di fatti ed accadimenti, mentre la critica è espressione di opinioni e di mere valutazioni ai margini di un determinato evento della realtà fenomenica o sociale, in tutte le sue molteplici manifestazioni. Immanente al primo diritto, allora, è il rigoroso limite della verità, perché se così non fosse, la cronaca tradirebbe se stessa e, proprio in quanto infedele - se non, addirittura, manipolatrice - di fatti, risulterebbe certamente diffamatoria ove presentasse profili gratuitamente denigratori e lesivi dell'altrui reputazione³³.

La critica, invece, in quanto formulazione congetturale di personali convincimenti in ordine alla genesi di determinati fenomeni naturali o sociali, non può ritenersi soggetta, con pari intensità, al rispetto del limite anzidetto. E ciò, beninteso, non già nel senso che la critica possa essere fantasiosa o astrattamente speculativa, svincolata cioè da qualsivoglia profilo di verità, ponendosi magari come strumentale pretesto per attentati all'altrui reputazione. Ma nel solo significato coerente con l'essenza precipua del concetto, e cioè nel senso che, quale lettura ragionata di un determinato fatto, si proponga come attività di interpretazione (positiva o negativa che sia) dell'esistenza e della dinamica di quello stesso fatto³⁴.

In tutte le sue possibili manifestazioni, letteraria, artistica, economica, storica o politica, la critica è interpretazione e, dunque, elaborazione della realtà, inevitabilmente attraverso il filtro del giudizio di valore che il critico dà di un dato accadimento, secondo la sua personale rappresentazione. E tale parametro valutativo è coesistente alla critica, perché, diversamente, la

²⁹ Cass. sez. Vi, 30.12.1970, n. 1068 e, ancor prima, id. Sez. 6 21.4.1969, n. 263.

³⁰ Cass. sez. V, 01.06.1981, n. 5385; id. sez. V, 04.01.1984, n. 6; id. sez. V, 16.04.1984, n. 3473; Cass. sez. V, 14.06.1999, n. 7648.

³¹ Cass. 06.12.1993, n. 11211 e, più di recente, id. sez. V, 17.03.2000, n. 3477.

³² Cass. sez. V, 27.06.2000, n. 7499.

³³ Vedi riferimenti note precedenti.

³⁴ Vedi riferimenti note precedenti.

stessa coinciderebbe con la cronaca, ponendosi come esposizione, in realtà, acritica o asettica, di quell'accadimento. Ed è per questo che l'espressione critica, nell'accezione più autentica del termine, non può non risentire del retroterra culturale, politico od ideologico di chi la muove. E quanto più si allontana dai contenuti di verità del fatto, tanto più la critica diventa astratta, lambendo la sfera del mero desiderio, frutto di personali opzioni, che quel determinato evento si fosse svolto diversamente da come è stato e fosse, cioè, quanto più possibile aderente al modulo astratto od all'idea che di quell'evento ha il critico³⁵.

Non avrebbe, allora, alcun senso pretendere che la critica sia rigorosamente veritiera o obiettiva proprio perché una critica obiettiva sarebbe mera contraddizione in termini e dunque la negazione stessa della sua essenza concettuale³⁶.

È vero, di contro, che la critica deve avere un contenuto di veridicità, ma solo nel senso che deve riferirsi ad un fatto storicamente vero o ad un evento realmente accaduto³⁷, perché, se così non fosse, sarebbe fine a sé stessa siccome mera astrazione ovvero sterile esercitazione accademica o filosofica che, ove in ipotesi lesiva della reputazione di una determinata persona, non avrebbe alcuna capacità scriminante, in quanto mera occasione per una gratuita aggressione dell'altrui patrimonio morale³⁸.

Ma, accertata che sia la connotazione critica di una determinata manifestazione di pensiero e verificata, altresì, la sostanziale rispondenza al vero del fatto cui si riferisce, la critica resta soggetta solo al rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e della correttezza delle espressioni usate³⁹.

La critica, per quanto si è detto, implica necessariamente un'opzione tra le diverse, possibili, spiegazioni di un accaduto, senza che, nell'ambito della mera opinabilità, sia consentito far carico al critico, in chiave penalistica, della pertinenza, plausibilità od esaustività dell'interpretazione prescelta⁴⁰.

6. I limiti del diritto di critica: l'interesse pubblico.

È necessario un bilanciamento che è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta rispetto all'interesse pubblico, cioè l'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto

³⁵ Vedi riferimenti note precedenti.

³⁶ Vedi riferimenti note precedenti.

³⁷ In questo senso, Cass. sez. V, 03.06.1998, n. 6548.

³⁸ Vedi riferimenti note precedenti.

³⁹ Cass. sez. V, 03.06.1998, n. 6548.

⁴⁰ Vedi riferimenti giurisprudenziali note precedenti.

oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa, e, quindi, fuori di essa, ma di quella interpretazione del fatto. L'apprezzamento dell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza dei fatti pubblicati nell'esercizio della libertà di stampa costituisce dunque il presupposto di ogni ulteriore valutazione del giudice adito per il risarcimento dei danni da parte di chi si affermi diffamato, E quell'apprezzamento necessariamente presuppone a sua volta l'analisi, non potendo altrimenti ravvisarsi l'assenza di copertura costituzionale, di cui all'art. 21 Cost., in ordine all'attività del giornalista⁴¹.

7. I limiti del diritto di critica: la continenza espressiva.

Quando la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, dovendo invece lasciare spazio alla interpretazione soggettiva dei fatti esposti⁴². Infatti, la critica mira non già ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali, e, se è vero che, come ogni diritto, anche quello in questione non può essere esercitato se non entro limiti oggettivi fissati dalla logica concettuale e dall'ordinamento positivo, da ciò non può inferirsi che la critica sia sempre vietata quando sia idonea ad offendere la reputazione individuale, richiedendosi, invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita⁴³.

La critica in definitiva deve concretizzarsi, da un lato, in un dissenso motivato e, dall'altro, in valutazioni corrette e misurate e non lesive dell'altrui dignità morale e professionale. Al contrario, e conseguentemente, il limite per l'esercizio di tale diritto deve considerarsi travalicato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire, su di un piano esclusivamente personale, senza alcuna finalità di pubblico interesse, la figura morale del soggetto criticato⁴⁴.

Dal concetto di critica esula il requisito dell'obiettività o della serenità, perché essa si risolve pur sempre in un'interpretazione soggettiva, ed è quindi manifestazione di una lettura individuale dei fatti, tale da risolversi spesso in un'antitesi polemica, tanto che può ben dirsi che, in un'ottica critica, in una medesima circostanza può ben essere oggetto di valutazione tanto positiva quanto negativa, e dunque, se l'obiettività deve essere richiesta nell'attività di cronaca, non è, invece, connaturata ai commenti⁴⁵.

⁴¹ Cass. sez. III civ. n. 25 del 07.01.2009, tratta da www.legge-e-giustizia.it

⁴² Cass. civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270.

⁴³ Cass. civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270.

⁴⁴ A. Suter Sardo, *Dolo e diritto di critica*, in *DPP*, 1999, p. 996.

⁴⁵ M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 178.

Inoltre, anche il diritto di critica è, come quello di cronaca, condizionato, quanto alla legittimità del suo esercizio, all'osservanza del limite della continenza, che viene in considerazione non solo sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, ma anche sotto il profilo sostanziale consistente nel non eccedere i limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse; esso postula, inoltre, che il giudizio di disvalore incidente sull'onore e sulla reputazione sia espresso non in termini assiomatici, ma sia accompagnato da congrua motivazione⁴⁶.

8. L'esimente dell'esercizio del diritto di critica.

Come è stato già osservato il diritto di cronaca e il diritto di critica, espressione entrambi della libera manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelata, presentano differenze che si riflettono sui limiti della scriminante. Il diritto di cronaca si concretizza nell'esposizione di fatti che presentano interesse per la generalità, allo scopo di informare i lettori. Il diritto di critica, diversamente, consiste nell'apprezzamento e nella valutazione di fatti, nell'espressione di un consenso o di un dissenso rispetto ad una certa analisi. Queste differenze si riflettono sulle condizioni che legittimano l'esercizio dei rispettivi diritti⁴⁷.

Peraltro, anche nella valutazione dell'esercizio del diritto di critica giornalistica, pur dovendosi riconoscere limiti più ampi rispetto a quelli fissati per il diritto di cronaca, deve ricercarsi un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con l'interesse a che non siano introdotte limitazioni alla formazione del pensiero costituzionalmente garantita. Questo bilanciamento viene operato dalla giurisprudenza di legittimità prevedendo per il legittimo esercizio del diritto di critica, oltre alla sussistenza della rilevanza sociale dell'argomento, la correttezza di espressione⁴⁸, la quale impone che la critica si esprima in termini formalmente misurati, e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali diretti a colpire sul piano morale la figura del soggetto criticato⁴⁹.

La causa di giustificazione *ex art. 51 c.p.* dell'esercizio di un diritto, pur potendo concernere anche altre eterogenee situazioni poste in evidenza dalla prassi giurisprudenziale, costituisce, ormai indiscutibilmente, in primo luogo il punto di riferimento sistematico-codicistico dei diritti di

⁴⁶ Cass. civile, sez. III, 04.07.2006, n. 15270.

⁴⁷ Cass. civile, sez. III, 21 giugno 2004, n. 11470

⁴⁸ Vedi per es. Cass. 22 gennaio 1996, n. 659; Cass. pen., V, 16 aprile 1993, 3 luglio 1993, n. 6493; Cass. pen., V, 24 novembre 1993, 6 dicembre 1993, n. 11211; Cass. pen., V, 8 maggio 1998, 3 giugno 1998, n. 6548; Cass. pen., V, 16 dicembre 1998, 25 gennaio 1999, n. 935; Cass. pen. 8 febbraio 2000, 17 marzo 2000, n. 3477. Vedi anche: O. Forlenza, *L'assenza di frasi gratuitamente offensive fa scattare la scriminante del diritto di critica*, in *Guida al Diritto*, 2001, 37, p. 63.

⁴⁹ Cass. 6 novembre 2001, n. 13685; Cass. pen. 8 febbraio 2000, 17 marzo 2000, n. 3477.

cronaca e di critica⁵⁰.

La ripetizione, quasi ossessiva, senza ulteriori connotazioni di fatto ma espressiva soltanto di pertinace insistenza non rinviene più alcuna giustificazione scriminante⁵¹.

In generale si può affermare che la suddetta scriminante opera in presenza di un uso legittimo del diritto di critica, in presenza dei tre requisiti già citati: verità del fatto, nel significato illustrato; interesse pubblico; continenza espressiva.

Per l'operatività della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p., anche in termini di putatività, la critica, quando si rivolge all'attività pubblica svolta, in particolar modo quando si censurano le modalità di esercizio delle sue funzioni, o quando si ritiene di suggerire anche il modo di procedere ovvero provvedimenti da assumere e che si ritengono utili e necessari ovvero si indicano i problemi esistenti, si evidenziano disfunzioni oppure si criticano le soluzioni adottate, assume necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili. Ma le critiche debbono trovare corrispondenza in una corretta e veritiera riproduzione della realtà fattuale e non in una cronaca volontariamente distorta, in quanto funzionale non ad una critica legittima, ma a concentrare l'attenzione negativa dei lettori sulla persona oggetto delle critiche⁵².

9. Critica negativa ed operato altrui.

La critica negativa dell'operato altrui non è di per sé offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Sicché rimangono egualmente punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti. Ciò che rileva, quindi, non è la maggiore o minore aggressività dell'espressione o l'asprezza dei toni, che può essere anche accesa nella critica politica⁵³.

⁵⁰ P. Siracusano, *Ingiuria e diffamazione*, in *Digesto Discipline penalistiche*, VII, 1993, p. 44.

⁵¹ Cassazione penale, sez. V, 13 dicembre 2005, n. 208.

⁵² Cassazione penale, sez. V, 30.11.2005, n. 9373. Vedi: F. Buonomo, *È lecito criticare, non offendere*, in *Diritto e Giurisprudenza*, 2003, 21, p. 80.

⁵³ Cass., sez. 5^a, 2 ottobre 1992, m.192585

Ciò che determina l'abuso del diritto è la gratuità delle aggressioni non pertinenti ai temi apparentemente in discussione: è l'uso *dell'argumentum ad hominem*, inteso a screditare l'avversario politico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni. Chi adopera questo tipo di argomenti, infatti, non può invocare il diritto di critica in nome della democrazia, perché tende a degradare il dibattito politico da un confronto di idee e di progetti a uno scontro tra pregiudizi alimentati dalle contumelie, sottraendo ai cittadini ogni possibilità di effettiva partecipazione politica⁵⁴.

Colui che svolge un'attività che comporta il giudizio del pubblico acconsente solo ad un giudizio critico civile e sereno, e certo non acconsente né ad essere ingiuriato né insolentito⁵⁵. Questa elementare osservazione non è, purtroppo, chiara a tutti.

La valutazione del carattere diffamatorio o non diffamatorio di uno scritto o di altra manifestazione del pensiero si pone, per il giudice che deve adottarla, come valutazione di un fatto: falsificazione o manipolazione della considerazione che le qualità di una persona determinata hanno in un certo contesto sociale⁵⁶.

I giudizi critici non sono, perciò, mai suscettibili di valutazioni che pretendano di ricondurli a verità oggettiva⁵⁷.

Mentre il giudizio critico su un fatto, inteso in senso ampio è necessariamente soggettivo e può essere come tale condiviso o meno dai consociati, il fatto, presupposto ed oggetto della critica, deve corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze oggettive, come nell'esercizio del diritto di cronaca⁵⁸.

La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato in sede penale⁵⁹.

Si ritiene che ad es. non sia lecito presentare l'opera dei magistrati, anche inquirenti, come risultato di complotti o di strategie politiche, sostenendo che si intende così esercitare il diritto di critica, perché in questi casi non si esprime un dissenso più o meno fondato e motivato circa scelte

⁵⁴ Vedi riferimenti giurisprudenziali note precedenti.

⁵⁵ M. Polvani, *La diffamazione a mezzo stampa*, op. cit., p. 183.

⁵⁶ Cassazione civile, sez. III, 22 gennaio 1996, n. 465

⁵⁷ Cass. 22.01.1996, n. 465; Cass., 06.04.1993, n. 4109; Cass. 15.01.2002, n. 370; Cass. pen., 16.04.1993.

⁵⁸ Cass. civile, sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270.

⁵⁹ Cass. "sentenza del decalogo" sent. n. 5259 del 18.10.1984; Cass. civile, sez. III, 15.12.2004, n. 23366.

investigative, spesso opinabili, ma si afferma un fatto, che deve essere rigorosamente provato⁶⁰.

Ciò che distingue la critica dall'invettiva, o dall'insulto, è il fatto che la prima è argomentata, la seconda è gratuita. per ritenersi validamente, e non solo formalmente, argomentato, un giudizio critico deve essere corredato da una spiegazione che renda manifesta al destinatario del messaggio la ragione della censura. Come è ovvio, non è necessario che tale destinatario, dunque, l'interprete e, dunque, il giudicante, condivida l'iter argomentativo e/o le conclusioni del criticante, essendo sufficiente che l'uno e le altre presentino un carattere minimo di logicità e non contrastino col senso comune⁶¹.

* Docente di Legislazione in materia di sicurezza sul lavoro, IUS/10, Università degli studi di Enna – Kore

PUBBLICATO SU AMBIENTEDIRITTO.IT - 26 GENNAIO 2018 – ANNO XVIII

*AmbienteDiritto.it - Rivista Giuridica Telematica - Electronic Law Review - Via Filangeri, 19 - 98078 Tortorici ME -
Tel +39 0941 421391 - Fax digitale +39 1782724258 Mob. +39 3383702058 - info@ambientediritto.it - Testata registrata
presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006 - ISSN 1974-9562*



La rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 classe A - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditemento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. n.271 www.ambientediritto.it

⁶⁰ Cass., sez. V, 24 novembre 1994, m. 200312.

⁶¹ Cass., sez. V penale, 20.03.2007, n. 11662, tratta da www.legge-e-giustizia.it.